

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 39 del 14 luglio 2015

**Approvazione del nuovo modello regionale di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere. Approvazione del nuovo modello regionale della relativa asseverazione tecnica. Revoca dei Decreti del Direttore Sezione regionale Turismo n. 30 del 8.7.2014 e n. 38 del 12.8.2014. Art. 32 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11.**

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il nuovo modello regionale per domandare alla Provincia la classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, con il relativo nuovo modello regionale di asseverazione tecnica. Si revocano i precedenti modelli di domanda di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, nonché della relativa asseverazione tecnica.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere;

- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014, con oggetto : "*Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014*";

- ai sensi dell'Allegato A della DGR n.807/2014 la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione deve essere presentata alla Provincia ove ha sede la struttura oggetto di classificazione, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2 e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160;

- l'art.8 dell'allegato A della citata DGR n.807/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;

RITENUTO OPPORTUNO

- applicare i criteri ed i requisiti previsti dalla citata DGR n. 807/2014 e relativi allegati, nella identificazione del contenuto del citato modello regionale di domanda;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art.8 dell'Allegato A della DGR n. 807/2014, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione comprende i seguenti allegati tecnici, di contenuto edilizio ed igienico sanitario: l'asseverazione di un tecnico abilitato che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuno dei locali di pernottamento; la relazione tecnico descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento; le planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1: 100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;

RITENUTO CHE

- il contenuto tecnico dei suddetti documenti e l'importanza della loro veridicità ai fini della formazione del provvedimento di classificazione tramite il silenzio assenso, inducono a renderli oggetto di un'apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, secondo un modello regionale;

RITENUTO CHE

- la citata asseverazione tecnica, conforme al modello regionale e completa dei relativi allegati, deve essere allegata dal titolare della struttura ricettiva, alla domanda, che egli presenta, tramite SUAP, alla Provincia, ai fini del rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, fatto salvo il caso di cui al comma 2 dell'art.8 dell'Allegato A della DGR n.807/204;

- i suddetti modelli regionali di domanda ed asseverazione sono utilizzabili anche per presentare la domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione di ciascuna dipendenza dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere ove esistente;

#### DATO ATTO CHE

- con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 30 del 8.7.2014, è stato approvato il modello regionale di domanda da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;

- con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 38 del 12.8.2014 è stato approvato il modello regionale per asseverazione tecnica da allegare alla domanda di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, da presentare alla Provincia tramite il SUAP;

- la DGR n.418 del 31 marzo 2015, pubblicata sul BUR del 17.4.2015, disciplinante il marchio turistico del Veneto, ha preso atto della variazione, avvenuta recentemente, del dominio del portale turistico regionale, da [www.veneto.to](http://www.veneto.to) a [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu);

#### RITENUTO OPPORTUNO

- inserire, **nell'Allegato A** al presente Decreto, l'intervenuta variazione del dominio del portale turistico regionale, ora [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu) nella Sezione F, "*informativa sul trattamento dei dati, accesso al sistema informativo regionale e sottoscrizione della domanda*";

- inserire **nell'Allegato A** al presente Decreto, sia miglioramenti grafici e lessicali per facilitare la compilazione della domanda di classificazione, sia, per motivi di semplificazione, l'informativa sulla nuova modalità di accreditamento d'ufficio presso la Regione per la trasmissione telematica dei dati statistici, senza più l'onere di presentare una apposita istanza;

#### CONSIDERATO CHE

- a seguito delle suddette modifiche previste dalla DGR n.418 del 2015, è opportuno approvare in un unico provvedimento, per motivi di coordinamento testuale, i nuovi modelli regionali di domanda di classificazione e di asseverazione tecnica per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere;

- devono quindi essere revocati, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i citati sopravvenuti motivi di pubblico interesse di semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, sia il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.30 del 8.7.2014, sia il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.38 del 12.8.2014, con efficacia revocatoria per entrambi i citati Decreti decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle domande di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere nonchè delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità ai citati Decreti n.30 e n.38 del 2014, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

#### RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, ai sensi dell'art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11,della DGR n.807/2014 nonché della DGR n.418/2015;

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto **nell'Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, ai sensi dell'art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n.807/2014;

- disporre che i nuovi modelli regionali contenuti **negli Allegati A e B** siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it)

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale [www.regione.veneto.it/web/turismo/](http://www.regione.veneto.it/web/turismo/)

VISTI la legge n.241/1990; la l.r. n.11/2013, la l.r. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.807/2014; la DGR n.418/2015; i Decreti del Direttore della Sezione regionale Turismo n.30 e n.38 del 2014;

decreta

1. di revocare, per i motivi citati in premessa, sia il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 30 del 8.7.2014, sia il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.38 del 12.8.2014, con efficacia revocatoria per entrambi i citati Decreti decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
2. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità formale delle domande di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, nonché delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità ai citati Decreti revocati, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;
4. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto **nell'Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;
5. di disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli **Allegati A e B** al presente provvedimento siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it)
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale [www.regione.veneto.it/web/turismo/](http://www.regione.veneto.it/web/turismo/).

Paolo Rosso